

Allegato A

(Delibera di G.C. n. ___ del ___ / ___ / _____)

REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E PER L'APPLICAZIONE DEL RELATIVO CANONE (COSAP)

Parti del testo regolamentare da disapplicare e/o integrare in via straordinaria e temporanea fino alla data del 31/12/2020

Testo vigente	Testo Modificato
	<p>ART. 1 bis – applicazione del regolamento modificato</p> <p>1. Il presente regolamento modificato in conseguenza della situazione di emergenza si applica esclusivamente agli ampliamenti delle concessioni in essere ed alle nuove concessioni rilasciate in via straordinaria. La concessione degli ampliamenti e nuove concessioni rilasciate in via straordinaria sono temporanee con durata massima fino al 31/12/2020.</p> <p>2. L'occupazione del suolo in conseguenza delle concessioni e ampliamenti rilasciati in via straordinaria può essere effettuata solamente tramite dehors amovibili realizzati con elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute, ombrelloni e fioriere purché funzionali all'attività di ristorazione</p> <p>2. Per le occupazioni temporanee e permanenti di durata superiore si applica il regolamento COSAP approvato con delibera del C.C. n. 85 Del 26/09/2019 con al sola eccezione di quanto stabilito all'art. 50 del presente testo modificato in relazione al pagamento del canone</p>
<p>ART. 5 - RILASCIO DELLA CONCESSIONE</p> <p>1. Il provvedimento di concessione è rilasciato dal direttore dell'ufficio competente</p> <p>2. Il rilascio della concessione è negato nel caso che il richiedente sia in difetto nell'adempimento degli obblighi relativi ad altra concessione e fino a quando non li abbia regolarizzati.</p> <p>3. Tenuto conto del tipo di concessione e dei beni pubblici interessati anche indirettamente dalla utilizzazione dello spazio pubblico richiesto, il rilascio della concessione può essere subordinato al versamento di un di adeguato deposito cauzionale, o polizza fideiussoria, se richiesto, che resterà vincolato a favore del Comune per l'esatta</p>	<p>ART. 5 - RILASCIO DELLA CONCESSIONE</p> <p>1. Il provvedimento di concessione è rilasciato dal direttore dell'ufficio competente</p> <p>2. abrogato.</p> <p>3. abrogato</p> <p>4. L'atto di concessione deve contenere: l'ubicazione, la tipologia e la durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso e le altre condizioni alle quali il Comune subordina l'atto stesso in relazione alle diverse tipologie di occupazione.</p> <p>Nell'atto di concessione è determinato il canone dovuto. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone, o di parte di esso in caso di pagamento rateale.</p> <p>5. Il rilascio del provvedimento amministrativo</p>

<p>osservanza di tutte le prescrizioni stabilite nella concessione, fino alla scadenza o revoca di essa per le spese di manutenzione e di ripristino del bene concesso..</p> <p>4. L'atto di concessione deve contenere: l'ubicazione, la tipologia e la durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso e le altre condizioni alle quali il Comune subordina l'atto stesso in relazione alle diverse tipologie di occupazione. Nell'atto di concessione è determinato il canone dovuto. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone, o di parte di esso in caso di pagamento rateale.</p> <p>5. Il rilascio del provvedimento amministrativo deve sempre precedere l'occupazione materiale del suolo pubblico, fatte salve le occupazioni con carattere di urgenza.</p>	<p>deve sempre precedere l'occupazione materiale del suolo pubblico, fatte salve le occupazioni con carattere di urgenza.</p>
<p>ART. 12 - TAVOLO TECNICO COMUNALE</p> <p>1. Il Tavolo Tecnico è un organismo interno all'Ente con competenze di carattere consultivo su questioni afferenti l'utilizzo a vario titolo, da parte di terzi, di spazi ed aree pubbliche, con esclusione del sottosuolo del soprasuolo e dei passi e accessi carrabili.</p> <p>2. E' composto da rappresentanti degli Uffici della Polizia Municipale, Ufficio programmazione e sviluppo economico del territorio, Mobilità, Progetto per lo sviluppo delle attività economiche negli ambiti dei settori Edilizia e SUAP e della promozione del territorio, Manutenzione Strade concessioni e autoparco, Progetto per riqualificazione urbana manutenzione e sicurezza delle periferie del Comune di Arezzo, Servizio Ambiente e di eventuali altri Uffici/Servizi, se coinvolti. Ove ritenuto opportuno ai fini dell'istruttoria delle pratiche in discussione, possono essere invitati alle riunioni dell'organismo anche soggetti esterni all'ente.</p> <p>3. Il Tavolo tecnico, che si riunisce di regola con cadenza settimanale, previa convocazione, esprime pareri a maggioranza semplice dei componenti presenti. Nel caso non si raggiunga la suddetta maggioranza, il verbale della seduta darà atto delle diverse opinioni espresse dai componenti.</p>	<p>ART. 12 - TAVOLO TECNICO COMUNALE</p> <p>1. Il Tavolo Tecnico è un organismo interno all'Ente con competenze di carattere consultivo su questioni afferenti l'utilizzo a vario titolo, da parte di terzi, di spazi ed aree pubbliche, con esclusione del sottosuolo del soprasuolo e dei passi e accessi carrabili.</p> <p>2. E' composto da rappresentanti degli Uffici della Polizia Municipale, Ufficio programmazione e sviluppo economico del territorio, Mobilità, Progetto per lo sviluppo delle attività economiche negli ambiti dei settori Edilizia e SUAP e della promozione del territorio, Manutenzione Strade concessioni e autoparco, Progetto per riqualificazione urbana manutenzione e sicurezza delle periferie del Comune di Arezzo, Servizio Ambiente e di eventuali altri Uffici/Servizi, se coinvolti. Ove ritenuto opportuno ai fini dell'istruttoria delle pratiche in discussione, possono essere invitati alle riunioni dell'organismo anche soggetti esterni all'ente.</p> <p>3. abrogato</p>
<p>ART. 17 - OCCUPAZIONI PERMANENTI, TEMPORANEE, STAGIONALI</p> <p>1. L'art. 3 comma 1 definisce le occupazioni permanenti o temporanee.</p>	<p>ART. 17 - OCCUPAZIONI PERMANENTI, TEMPORANEE, STAGIONALI</p> <p>1. L'art. 3 comma 1 definisce le occupazioni permanenti o temporanee.</p>

<p>2. Le occupazioni permanenti effettuate con strutture che non necessitano di permesso a costruire possono avere una validità fino a tre anni.</p> <p>3. Le occupazioni permanenti effettuate con strutture che necessitano di permesso a costruire possono avere una validità fino a dieci anni.</p> <p>4. I titolari delle attività di cui all'art. 15 comma 1 lettera a) possono richiedere il rilascio di concessione per l'occupazione temporanea o permanente del suolo pubblico da realizzarsi tramite dehors, gazebo o strutture semipermanenti. Qualora si utilizzino quali arredi dei dehors tavoli e sedie, l'attività deve avere un bagno riservato in via esclusiva alla clientela.</p> <p>5. Le attività commerciali di cui all'art.15 comma 1 lett.b) possono richiedere concessione per l'occupazione temporanea o permanente del suolo pubblico da realizzarsi esclusivamente tramite dehors. Qualora siano utilizzati tavoli e sedie, l'attività deve avere un bagno riservato in via esclusiva alla clientela. Diversamente è ammessa la sola consumazione al banco e l'esposizione esclusiva di arredi di cortesia come definiti all'art.16 punto 2. Si precisa che in ogni caso è escluso il servizio al tavolo;</p> <p>5 bis. I titolari delle attività artigianali di cui all'art. 15 comma 1 lettera b) possono richiedere il rilascio di concessione per l'occupazione temporanea o permanente del suolo pubblico da realizzarsi esclusivamente tramite dehors. Non sono ammessi tavoli e sedie ma esclusivamente arredi di cortesia come definiti all'art.16 punto 2. Ciascun appoggio di cortesia (tavolino o mensola) nel numero massimo di 4 puo' essere corredato al massimo di due sedute. Si precisa che in ogni caso è escluso il servizio al tavolo.</p> <p>Restano comunque salvi nelle ipotesi di cui al punto 4 e 5 e 5 bis del presente articolo quanto previsto dall'art.4 del Regolamento comunale per la tutela e il decoro del centro storico e dalla normativa vigente in materia di requisiti igienico sanitari dei locali di preparazione degli alimenti rispetto al numero dei posti;</p> <p>6. Il procedimento amministrativo di rilascio o diniego della concessione si conclude nei termini previsti dalla legge 291/1990 e s.m.i.</p> <p>7. Nelle occupazioni da effettuarsi all'interno</p>	<p>2. Le occupazioni permanenti effettuate con strutture che non necessitano di permesso a costruire possono avere una validità fino a tre anni.</p> <p>3. Le occupazioni permanenti effettuate con strutture che necessitano di permesso a costruire possono avere una validità fino a dieci anni.</p> <p>4. I titolari delle attività di cui all'art. 15 comma 1 lettera a) possono richiedere il rilascio di concessione per l'occupazione temporanea o permanente del suolo pubblico da realizzarsi tramite dehors, gazebo o strutture semipermanenti. Qualora si utilizzino quali arredi dei dehors tavoli e sedie, l'attività deve avere un bagno riservato in via esclusiva alla clientela.</p> <p>5. Le attività commerciali di cui all'art.15 comma 1 lett.b) possono richiedere concessione per l'occupazione temporanea o permanente del suolo pubblico da realizzarsi esclusivamente tramite dehors. Qualora siano utilizzati tavoli e sedie, l'attività deve avere un bagno riservato in via esclusiva alla clientela. Diversamente è ammessa la sola consumazione al banco e l'esposizione esclusiva di arredi di cortesia come definiti all'art.16 punto 2. Si precisa che in ogni caso è escluso il servizio al tavolo;</p> <p>5 bis. I titolari delle attività artigianali di cui all'art. 15 comma 1 lettera b) possono richiedere il rilascio di concessione per l'occupazione temporanea o permanente del suolo pubblico da realizzarsi esclusivamente tramite dehors. Non sono ammessi tavoli e sedie ma esclusivamente arredi di cortesia come definiti all'art.16 punto 2. Ciascun appoggio di cortesia (tavolino o mensola) nel numero massimo di 4 puo' essere corredato al massimo di due sedute. Si precisa che in ogni caso è escluso il servizio al tavolo.</p> <p>Restano comunque salvi nelle ipotesi di cui al punto 4 e 5 e 5 bis del presente articolo quanto previsto dall'art.4 del Regolamento comunale per la tutela e il decoro del centro storico e dalla normativa vigente in materia di requisiti igienico sanitari dei locali di preparazione degli alimenti rispetto al numero dei posti;</p> <p>6. Il procedimento amministrativo di rilascio o diniego della concessione si conclude nei termini previsti dalla legge 291/1990 e s.m.i.</p> <p>7.abrogato.</p>
--	---

<p>del Centro storico e nelle aree sottoposte a tutela paesaggistico – ambientale, qualora la concessione sia subordinata all'acquisizione da parte dell'ufficio del parere favorevole della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio, il tempo intercorrente tra l'invio della richiesta e l'ottenimento del parere costituisce interruzione dei termini del procedimento di cui al comma precedente.</p> <p>8. Nelle occupazioni da effettuarsi tramite dehors all'interno del Centro storico e nelle aree sottoposte a tutela paesaggistico – ambientale gli arredi dovranno essere conformi al “Disciplinare sulle caratteristiche degli arredi ammessi per le occupazioni del centro Storico e nelle aree oggetto di tutela” da approvarsi, con atto successivo al presente regolamento, dalla Giunta Comunale previo parere favorevole della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio.</p> <p>9. I titolari delle attività di cui all'art. 15 comma 1 lettera a) b), che siano già titolari di una concessione permanente di suolo pubblico, possono richiedere il rilascio di una concessione aggiuntiva valida per il periodo primavera-estate ovvero dal 15 aprile al 14 ottobre. Per le attività che effettuano somministrazione di alimenti e bevande l'occupazione può essere effettuata esclusivamente tramite <i>dehors.</i>, inoltre per le attività commerciali ed artigianali del settore alimentari l'occupazione per il periodo primavera-estate avviene nel rispetto dei commi 5 e 5bis .</p> <p>10. Il rilascio delle nuove concessioni di suolo pubblico temporanee o permanenti per gli esercizi di somministrazione di alimenti o bevande e per le attività commerciali ed artigianali del settore alimentari è subordinato al parere favorevole del Tavolo Tecnico (art. 12)</p>	<p>8. abrogato</p> <p>9. I titolari delle attività di cui all'art. 15 comma 1 lettera a) b), e c) che siano già titolari di una concessione permanente di suolo pubblico, possono richiedere il rilascio di una concessione aggiuntiva valida per il periodo primavera-estate ovvero dal 15 aprile al 14 ottobre. richiedere l'ampliamento della superficie concessa fino ad un massimo del doppio, compatibilmente con gli spazi disponibili, la concessione dell'ampliamento valida sino al 31/12/2020 è esente dal pagamento del canone.</p> <p>Per le attività che effettuano somministrazione di alimenti e bevande L'occupazione può essere effettuata esclusivamente tramite <i>dehors.</i>, amovibili realizzati con elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute, ombrelloni e fioriere inoltre per le attività commerciali ed artigianali del settore alimentari l'occupazione per il periodo primavera-estate avviene nel rispetto dei commi 5 e 5bis .</p> <p>10. abrogato</p> <p>11. Ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19, e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, di strutture amovibili, quali <i>dehors</i>, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di ristorazione, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.</p>
<p>ART. 18 - MODALITA' DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO DELLE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE E COMMERCIALI O ARTIGIANALI DEL SETTORE ALIMENTARI</p> <p>18.1- Principi generali.</p> <p>1. L'occupazione di suolo pubblico è consentita sul fronte ed in adiacenza del pubblico esercizio e la superficie occupabile</p>	<p>ART. 18 - MODALITA' DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO DELLE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE E COMMERCIALI O ARTIGIANALI DEL SETTORE ALIMENTARI</p> <p>18.1- Principi generali.</p> <p>1. abrogato</p> <p>2. Potranno essere consentite occupazioni in aree diverse dal fronte ed adiacenza</p>

potrà avere una larghezza massima pari all'interasse dei muri perimetrali dell'esercizio commerciale e profondità variabile secondo lo stato dei luoghi (fig. 1).

2. Potranno essere consentite occupazioni in aree diverse dal fronte ed adiacenza dell'esercizio soltanto nei casi particolari descritti negli articoli seguenti.

3. L'occupazione di suolo pubblico è consentita sui marciapiedi, sulle strade e piazze pedonali e sulle strade interne alla ZTL purché questa non insista su aree utilizzate per la sosta dei veicoli.

4. L'occupazione di suolo pubblico è vietata sulla sede stradale (corsie e parcheggi) delle vie esterne alla ZTL.

5. In nessun caso potrà essere rilasciata concessione di suolo pubblico in contrasto con le norme igienico-sanitarie, in particolare per il rapporto tra numero dei posti a sedere e i servizi igienici a disposizione della clientela e con le norme relative al decoro urbano, compatibilità ambientale e acustica (regolamento comunale di zonizzazione acustica);

6. All'interno del Centro Storico e nelle aree sottoposte a tutela paesaggistica – ambientale è vietata ogni forma di pubblicità mediante cavalletti espositori o mezzi pubblicitari simili, ad eccezione dei cavalletti espositori per menù.

Questi dovranno contenere esclusivamente il nome del locale e il menù ma non potrà essere pubblicizzato nessun altro prodotto o marchio.

I cavalletti espositori del menù potranno essere posizionati esclusivamente all'interno dell'area oggetto di concessione di suolo pubblico, se presente, altrimenti sulla soglia del locale, ma non sul suolo pubblico.

Nella restante parte del centro abitato i cavalletti espositori possono essere utilizzati per promuovere altre tipologie di esercizi commerciali purché gli stessi siano posizionati esclusivamente all'interno dell'area oggetto di concessione di suolo pubblico se presente, altrimenti sulla soglia del locale o qualora ciò non sia possibile sul suolo pubblico in aderenza al fabbricato e contigui all'ingresso o vetrina del locale stesso, purché ciò non costituisca intralcio alla circolazione pedonale o veicolare. E'

dell'esercizio ~~soltanto nei casi particolari descritti negli articoli seguenti.~~

3. L'occupazione di suolo pubblico è consentita sui marciapiedi, sulle strade e piazze pedonali e sulle strade interne alla ZTL ~~purché questa non insista su aree utilizzate per la sosta dei veicoli.~~

4. L'occupazione di suolo pubblico è vietata sulla sede stradale ~~(corsie e parcheggi)~~ adibita a corsia per lo scorrimento dei veicoli delle vie esterne alla ZTL, è consentita sulla sede stradale adibita a parcheggio purché sia garantita la sicurezza della circolazione stradale

5. ~~abrogato~~

6. All'interno del Centro Storico e nelle aree sottoposte a tutela paesaggistica – ambientale è vietata ogni forma di pubblicità mediante cavalletti espositori o mezzi pubblicitari simili, ad eccezione dei cavalletti espositori per menù.

Questi dovranno contenere esclusivamente il nome del locale e il menù ma non potrà essere pubblicizzato nessun altro prodotto o marchio.

I cavalletti espositori del menù potranno essere posizionati esclusivamente all'interno dell'area oggetto di concessione di suolo pubblico, se presente, altrimenti sulla soglia del locale, ma non sul suolo pubblico.

Nella restante parte del centro abitato i cavalletti espositori possono essere utilizzati per promuovere altre tipologie di esercizi commerciali purché gli stessi siano posizionati esclusivamente all'interno dell'area oggetto di concessione di suolo pubblico se presente, altrimenti sulla soglia del locale o qualora ciò non sia possibile sul suolo pubblico in aderenza al fabbricato e contigui all'ingresso o vetrina del locale stesso, purché ciò non costituisca intralcio alla circolazione pedonale o veicolare. E' sempre vietata l'esposizione di cavalletti espositori o mezzi pubblicitari simili in luoghi distanti dall'esercizio commerciale, come ad esempio in corrispondenza delle intersezioni per indicare la posizione del locale.

7. Nel Centro Storico, nelle aree sottoposte a tutela paesaggistica e comunque in adiacenza ad edifici di interesse storico ed artistico, fermo quanto previsto ai commi precedenti è altresì vietato:

a. ~~accatastare e impilare gli arredi all'esterno~~

<p>sempre vietata l'esposizione di cavalletti espositori o mezzi pubblicitari simili in luoghi distanti dall'esercizio commerciale, come ad esempio in corrispondenza delle intersezioni per indicare la posizione del locale.</p> <p>7. Nel Centro Storico, nelle aree sottoposte a tutela paesaggistica e comunque in adiacenza ad edifici di interesse storico ed artistico, fermo quanto previsto ai commi precedenti è altresì vietato:</p> <p>a. accatastare e impilare gli arredi all'esterno del locale;</p> <p>b. utilizzare quali elementi di delimitazione, graticci, cannicci o elementi simili</p> <p>c. esporre sugli arredi scritte, loghi di sponsor e altro materiale pubblicitario</p> <p>d. utilizzare gettacarte in plastica o riportanti pubblicità di prodotti o sponsor</p> <p>e. utilizzare banchi di vendita esterni</p> <p>f. installare videogiochi o altri intrattenimenti</p> <p>g. esporre elementi bidimensionali o tridimensionali a forma di gelato, pupazzo, o di qualunque prodotto di richiamo</p> <p>h. esporre distributori automatici di giochi, dolciumi, caramelle e simili;</p> <p>i. installare giochi per bambini;</p> <p>j. installare supporti, scaffalature e/o simili per esposizione articoli in vendita o in esposizione</p> <p>8. .Nell'Area esterna al Centro Storico e nelle aree non sottoposte a tutela fermo quanto previsto ai commi 1,2,3,4,5 e 6 non sono ammessi nell'area in concessione:</p> <p>k. banchi di vendita esterni;</p> <p>l. videogiochi e altri intrattenimenti;</p> <p>m. supporti, scaffalature e/o simili per esposizione articoli in vendita o in esposizione.</p> <p>9. Il rimessaggio degli arredi al momento della chiusura giornaliera dell'attività dovrà essere effettuato con le modalità stabilite nell'atto di concessione</p>	<p>del locale;</p> <p>b. utilizzare quali elementi di delimitazione, graticci, cannicci o elementi simili</p> <p>c. esporre sugli arredi scritte, loghi di sponsor e altro materiale pubblicitario</p> <p>d. utilizzare gettacarte in plastica o riportanti pubblicità di prodotti o sponsor</p> <p>e. utilizzare banchi di vendita esterni</p> <p>f. installare videogiochi o altri intrattenimenti</p> <p>g. esporre elementi bidimensionali o tridimensionali a forma di gelato, pupazzo, o di qualunque prodotto di richiamo</p> <p>h. esporre distributori automatici di giochi, dolciumi, caramelle e simili;</p> <p>i. installare giochi per bambini;</p> <p>j. installare supporti, scaffalature e/o simili per esposizione articoli in vendita o in esposizione</p> <p>8. .Nell'Area esterna al Centro Storico e nelle aree non sottoposte a tutela fermo quanto previsto ai commi 1,2,3,4,5 e 6 non sono ammessi nell'area in concessione:</p> <p>k. banchi di vendita esterni;</p> <p>l. videogiochi e altri intrattenimenti;</p> <p>m. supporti, scaffalature e/o simili per esposizione articoli in vendita o in esposizione.</p> <p>9. abrogato</p>
<p>Art. 18.3- Occupazione concessa su piazze e strade pedonali.</p> <p>1. L'occupazione nelle strade e piazze pedonali è realizzabile di norma secondo la regola generale di cui all'art. 18.1 c.1 (sul fronte e in adiacenza al pubblico esercizio)</p> <p>2. In deroga all'art.18.1 c.1 all'interno delle piazze pedonali l'occupazione di suolo pubblico è consentita anche non in adiacenza</p>	<p>Art. 18.3- Occupazione concessa su piazze e strade pedonali.</p> <p>1. abrogato</p> <p>2. In deroga all'art.18.1 c.1 all'interno delle piazze pedonali l'occupazione di suolo pubblico è consentita anche non in adiacenza al fabbricato, in particolare nei casi in cui la piazza pedonale ed il fabbricato sono separati da una strada non pedonalizzata</p>

<p>al fabbricato, in particolare nei casi in cui la piazza pedonale ed il fabbricato sono separati da una strada non pedonalizzata (fig.4).</p> <p>3. L'occupazione di una strada pedonale quando nella strada non siano presenti passi carrai/garage privati è consentita sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di 2,00 m, in ogni caso l'occupazione non può mai estendersi in profondità oltre la mezzeria della strada (fig.5). Qualora nella strada siano presenti passi carrai/garage deve essere lasciata libera una corsia per la circolazione dei veicoli e pedoni larga non meno di 3,00 m, in ogni caso l'occupazione non può mai estendersi in profondità oltre la mezzeria della strada</p>	<p>(fig.4).</p> <p>3. L'occupazione di una strada pedonale quando nella strada non siano presenti passi carrai/garage privati è consentita sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di 2,00 m, in ogni caso l'occupazione non può mai estendersi in profondità oltre la mezzeria della strada (fig.5). Qualora nella strada siano presenti passi carrai/garage deve essere lasciata libera una corsia per la circolazione dei veicoli e pedoni larga non meno di 3,00 m, in ogni caso l'occupazione non può mai estendersi in profondità oltre la mezzeria della strada</p>
<p>Art. 18.4- Occupazione concessa su strade all'interno della ZTL.</p> <p>1. L'occupazione di una strada interna alla ZTL è consentita, sul fronte ed in adiacenza del pubblico esercizio, sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei veicoli e pedoni larga non meno di 3,50 m e purché l'occupazione non insista su aree utilizzate per la sosta dei veicoli.</p>	<p>Art. 18.4- Occupazione concessa su strade all'interno della ZTL.</p> <p>1. L'occupazione di una strada interna alla ZTL è consentita, sul fronte ed in adiacenza del pubblico esercizio, sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei veicoli e pedoni larga non meno di 3,50 m e purché l'occupazione non insista su aree utilizzate per la sosta dei veicoli.</p>
<p>Art. 18.5- Casi particolari.</p> <p>1. In deroga all'art. 18.1 c.1 l'ufficio può valutare se concedere l'occupazione di suolo pubblico in posizione diversa da quella frontistante e adiacente il pubblico esercizio, qualora per il particolare stato dei luoghi l'occupazione secondo tale modalità non sia possibile. La deroga è concedibile purché vi siano aree nelle immediate vicinanze utilizzabili senza ledere diritti di terzi, conformemente al codice della strada e purché l'occupazione non comporti l'eliminazione di posti auto. Nel caso che tale area oggetto dell'occupazione non risulti frontistante un muro "cieco" ma vi sia la presenza di finestre di abitazioni private, portoni di ingresso o altri esercizi commerciali, dovrà essere sempre acquisito il nulla osta dei proprietari.</p> <p>2. Nel caso sia applicabile la deroga di cui al comma precedente qualora venga presentata da soggetti diversi richiesta di concessione per lo stesso suolo e per lo stesso periodo di tempo verranno applicati i principi seguenti:</p> <p>a. La concessione potrà avere una durata massima pari ad un solo anno.</p>	<p>Art. 18.5- Casi particolari.</p> <p>1. In deroga all'art. 18.1 c.1 l'ufficio può valutare se concedere l'occupazione di suolo pubblico in posizione diversa da quella frontistante e adiacente il pubblico esercizio, qualora per il particolare stato dei luoghi l'occupazione secondo tale modalità non sia possibile. La deroga è concedibile purché vi siano aree nelle immediate vicinanze utilizzabili senza ledere diritti di terzi, conformemente al codice della strada e purché l'occupazione non comporti l'eliminazione di posti auto. Nel caso che tale area oggetto dell'occupazione non risulti frontistante un muro "cieco" ma vi sia la presenza di finestre di abitazioni private, portoni di ingresso o altri esercizi commerciali, dovrà essere sempre acquisito il nulla osta dei proprietari.</p> <p>2. Nel caso sia applicabile la deroga di cui al comma precedente qualora venga presentata da soggetti diversi richiesta di concessione per lo stesso suolo e per lo stesso periodo di tempo verranno applicati i principi seguenti:</p> <p>a. La concessione potrà avere una durata massima pari ad un solo anno.</p>

<p>b. Il suolo sarà concesso in via prioritaria a chi esercita l'attività di somministrazione di alimenti e bevande</p> <p>c. In caso di attività analoghe l'area sarà ripartita fra i richiedenti proporzionalmente alla superficie del locale, anche nel caso che uno dei due richiedenti risulti titolare della concessione per l'anno precedente.</p> <p>d. Qualora, per insufficienza di spazi o per le caratteristiche tipologiche o strutturali non risulti possibile ripartire proporzionalmente l'area, sarà stabilita la precedenza in base all'ordine cronologico di invio dell'istanza, nel caso si tratti di nuove istanze, nel caso invece che una delle due istanze sia di rinnovo verrà data a questa la precedenza.</p> <p>e. Qualora sia stata concessa un'area, previo nulla osta del proprietario di un altro esercizio commerciale perché ad esso fronti-stante e nel caso che il medesimo locale sia poi utilizzato per l'esercizio di un'attività di somministrazione questo avrà la precedenza anche sul precedente titolare nella concessione dell'area.</p>	<p>b. Il suolo sarà concesso in via prioritaria a chi esercita l'attività di somministrazione di alimenti e bevande</p> <p>c. In caso di attività analoghe l'area sarà ripartita fra i richiedenti proporzionalmente alla superficie del locale, anche nel caso che uno dei due richiedenti risulti titolare della concessione per l'anno precedente.</p> <p>d. Qualora, per insufficienza di spazi o per le caratteristiche tipologiche o strutturali non risulti possibile ripartire proporzionalmente l'area, sarà stabilita la precedenza in base all'ordine cronologico di invio dell'istanza, nel caso si tratti di nuove istanze, nel caso invece che una delle due istanze sia di rinnovo verrà data a questa la precedenza.</p> <p>e. Qualora sia stata concessa un'area, previo nulla osta del proprietario di un altro esercizio commerciale perché ad esso fronti-stante e nel caso che il medesimo locale sia poi utilizzato per l'esercizio di un'attività di somministrazione questo avrà la precedenza anche sul precedente titolare nella concessione dell'area.</p>
<p>ART. 20 - DOMANDA PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE</p> <p>1. Chiunque intenda occupare nel territorio comunale, in via permanente o temporanea, spazi ed aree di cui agli art. 18 e 19, deve presentare domanda al Servizio competente su apposita modulistica scaricabile dal sito internet dell'Amministrazione Comunale. La data di ricevimento, ai fini della decorrenza del termine del procedimento, è quella risultante dalla protocollazione da parte del Comune.</p> <p>2. La domanda deve contenere:</p> <p>a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, l'indirizzo PEC, le generalità, la residenza ed il domicilio legale, il codice fiscale nonché il numero di partita IVA, qualora la stessa ne sia in possesso;</p> <p>b) nel caso di soggetto diverso da quello di cui alla lett. a), la denominazione o ragione sociale, l'indirizzo PEC, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita IVA, qualora il richiedente ne sia in possesso, nonché le generalità del legale rappresentante che sottoscrive la domanda; nel caso di condomini la domanda deve essere sottoscritta dall'amministratore;</p> <p>c) la planimetria dell'ubicazione esatta del</p>	<p>ART. 20 - DOMANDA PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE</p> <p>1. Chiunque intenda occupare nel territorio comunale, in via permanente o temporanea, spazi ed aree di cui agli art. 18 e 19, deve presentare domanda al Servizio competente su apposita modulistica scaricabile dal sito internet dell'Amministrazione Comunale. La data di ricevimento, ai fini della decorrenza del termine del procedimento, è quella risultante dalla protocollazione da parte del Comune.</p> <p>2. La domanda deve contenere:</p> <p>a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, l'indirizzo PEC, le generalità, la residenza ed il domicilio legale, il codice fiscale nonché il numero di partita IVA, qualora la stessa ne sia in possesso;</p> <p>b) nel caso di soggetto diverso da quello di cui alla lett. a), la denominazione o ragione sociale, l'indirizzo PEC, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita IVA, qualora il richiedente ne sia in possesso, nonché le generalità del legale rappresentante che sottoscrive la domanda; nel caso di condomini la domanda deve essere sottoscritta dall'amministratore;</p> <p>c) la planimetria dell'ubicazione esatta del</p>

<p>tratto di area che si chiede di occupare, con le misure della superficie da occupare e la disposizione e degli arredi;</p> <p>d) una relazione che descriva i motivi a fondamento dell'occupazione, la durata della stessa, la descrizione delle opere che si intendono eseguire, la tipologia degli arredi le modalità d'uso;</p> <p>e) l'impegno a costituire deposito cauzionale, o polizza fideiussoria, se richiesto, che resterà vincolato a favore del Comune per l'esatta osservanza di tutte le prescrizioni stabilite nella concessione, fino alla scadenza o revoca di essa e/o per le spese di manutenzione e di ripristino del bene concesso.</p> <p>f) Nei casi di occupazione con manufatti tali da costituire trasformazione urbanistica quali chioschi o strutture semipermanenti nella domanda devono essere indicati gli estremi dei previsti titoli abilitativi rilasciati dai competenti uffici.</p> <p>g) La documentazione tecnica definita nell'apposita modulistica predisposta per la presentazione della domanda.</p> <p>3. Le occupazioni aggiuntive per il periodo primavera-estate, su richiesta specifica e distinta, possono essere concesse con il medesimo provvedimento e fino ad un massimo di tre periodi.</p>	<p>tratto di area che si chiede di occupare, con le misure della superficie da occupare e la disposizione degli arredi;</p> <p>d) abrogato</p> <p>e) abrogato</p> <p>f) Nei casi di occupazione con manufatti tali da costituire trasformazione urbanistica quali chioschi o strutture semipermanenti nella domanda devono essere indicati gli estremi dei previsti titoli abilitativi rilasciati dai competenti uffici.</p> <p>g) abrogato</p> <p>3. abrogato</p> <p>4. in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, per via telematica, in deroga alla normativa in materia di imposto di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.</p> <p>5. non sono dovute le spese di istruttoria.</p>
---	---

ART. 50 TABELLA DEI COEFFICIENTI DI VALUTAZIONE ECONOMICA PER LE SPECIFICHE ATTIVITA' ESERCITATE DAI TITOLARI DELLE CONCESSIONI

1. Ai fini della determinazione del canone per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche vengono individuati i seguenti coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate:

	Tipologia di Occupazione	tipo	Coefficienti Moltiplicatori	Coefficienti Moltiplicatori (applicati dal 1° maggio fino al 31/12/2020)
1	chioschi	P	1	1
1 bis	chioschi per edicole	P	0,5	0.5
2	spazi soprastanti	P e T	0,5	0.5
2 bis	Stalli di sosta concessi alle strutture alberghiere	P e T	-	0
3	spazi sottostanti (cisterne, pozzetti, e simili)	P	0,5	0.5

4.1	sottosuolo (cavi, condutture e simili fino a 10 mq/ml)	P	0,5	0.5		
4.2	sottosuolo (cavi, condutture e simili oltre 10 mq/ml)	P	0.025	0.025		
5	sottosuolo (con cisterne ed altro) nell'ambito di impianti di distribuzione di carburante	P	1,5	1.5		
6	passi di accesso ad impianti di distribuzione carburanti	P	0,5	0.5		
7	passi carrabili e accessi carrabili	P	0,5	0.5		
8	pubblici esercizi, attività artigianali alimentari e attività commerciali alimentari	T	0,5	0		
8.1	pubblici esercizi, attività artigianali alimentari e attività commerciali alimentari – occupazione permanente	P	1,00	0		
8.2	pubblici esercizi, attività artigianali alimentari e attività commerciali alimentari – occupazione addizionale periodo primavera estate	ADD	0,7	0		
9	attività edilizia	T	0,5	0.5		
10.	spettacolo viaggiante	T	0,2	0.2		
10.1	spettacolo viaggiante	P	1	0		
11	manifestazioni politiche, sindacali, culturali, sportive, sociali	T e P	0,2	0.2		
12	mercati settimanali	T	0,5	0		
13	commercio su aree pubbliche dei titolari di concessioni decennali	T	0,5	0		
14	mercatini con ricorrenza annuale o occasionale	T	0,75	0		
15	impianti pubblicitari e veicoli pubblicitari	T e P	1	1		
16	Occupazioni per l'effettuazione di riprese televisive e cinematografiche	T	1	1		
17	tende fisse, retrattili o simili	P	0,3	0.3		
18	occupazioni effettuate da produttori agricoli	T	0,5	0		
19	occupazioni di suolo o soprasuolo con distributori automatici (tabacchi, ecc.)	P	0,5	0.5		
20	Parcheggi a pagamento	P e T	1	1		
21A	Impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie di telecomunicazione (occupazione singola)	P	15,5	15.5		
21B	Impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie di telecomunicazione (occupazione multipla)	P	13,5	13.5		
22	Fiera Antiquaria	T	Titolari	Spuntisti	Titolari	Spuntisti
	Da 1 a 7 mq		1.00	1.4	0	0
	Da 8 a 14 mq		0.8	1.3	0	0
	Da 15 a 17 mq		0.7	1.2	0	0
	Da 18 a 25		0.65	1.15	0	0
	Da 26 a 29		0.6	1.1	0	0

	≥30		0,58	1	0	0
23	Fiera Antiquaria Logge Vasari	T	1,1		0	
24	Fiera del Mestolo	T	1		0	
25	Altre fiere	T	0,75		0	
26	altre tipologie diverse da quelle indicate in tabella	T e P	1		1	

2. Nelle tipologie di occupazione indicate ai numeri 3 – 4.1 – 4.2, ove i suoli oggetto di concessione possano definirsi privati ad uso pubblico, il concessionario che sia proprietario degli stessi non è tenuto al pagamento del Canone.

3. In relazione al metodo di calcolo vanno applicate le seguenti linee guida:

- per le **occupazioni temporanee** si applica l'esonero dal canone COSAP nel periodo 1 gennaio 1 maggio solo a quelle attività che in applicazione delle norme nazionali e regionali inerenti il periodo di lockdown non hanno potuto materialmente occupare il suolo pubblico perché vietato o che comunque hanno dovuto chiudere temporaneamente l'attività. Dal 1° maggio al 31 dicembre tutte le attività per le quali il coefficiente di cui alla tabella precedente è stato posto a zero sono esonerate dal pagamento del canone.

- per le **occupazioni di carattere permanente** si dovrà ricalcolare il canone COSAP dividendo l'importo annuale del canone in dodicesimi. Dovrà comunque essere corrisposto il canone nella misura di 3/12 corrispondente al periodo gennaio/marzo. Per il periodo 1° aprile – 1° maggio solo le attività che in applicazione delle norme nazionali e regionali inerenti il periodo di lockdown non hanno potuto materialmente occupare il suolo pubblico perché vietato o che comunque hanno dovuto chiudere temporaneamente l'attività sono esonerate dal pagamento. Dal 1° maggio al 31 dicembre tutte le attività per le quali il coefficiente di cui alla tabella precedente è stato posto a zero sono esonerate dal pagamento del canone.

-